

VENETO STRADE SPA, VENEZIA

Decreto di esproprio n. 538/2018 del 5 marzo 2018

CPASS/3 - Opere complementari al Passante di Mestre. - Intervento n. 31: "TERRAGLIO EST" I° Stralcio. Lotto A. Comuni di Casale sul Sile e Casier. Provincia di Treviso.

Premesso:

- Che ai sensi del D.L.vo n. 112/98 e del relativo D.P.C.M. in data 21.02.2000, delle L.R. 13.04.2001, n. 11 e L.R. n. 29/2001, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.
- Che in data 21.12.2001 si è costituita la società Veneto Strade S.p.A..
- Che in data 20/12/2002 è stato sottoscritto tra le parti atto di concessione con il quale la Regione del Veneto affida a Veneto Strade S.p.A. la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse regionale.
- Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province del Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.
- Che a seguito dell'atto aggiuntivo all'originaria concessione stipulata in data 20/12/2002 tra Regione Veneto e Veneto Strade S.p.A., registrato in data in data 10 gennaio 2012 - atti privati n. 216 - sono stati ribaditi e precisati i poteri e le funzioni concessi a Veneto Strade S.p.A. in materia espropriativa.
- Che in virtù degli atti di concessione sopra richiamati, Veneto Strade S.p.A. è Autorità competente all'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, così come previsto dal 1° comma dell'art. 6 del D.P.R. 327/01 e s.m. e i.;

Accertato che con provvedimento dell'Amministratore Delegato della società Veneto Strade S.p.A., ing. Silvano Vernizzi, prot. n° 48696/11 in data 13 Dicembre 2011, è stato approvato il progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del D.L.vo n.163/2006 art.98,e del DPR n.327/2001 art.12 c.1 lett. a) e art.19;

Rilevato che il vincolo preordinato all'esproprio è diventato efficace in data 26 Luglio 2012, a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio comunale del Comune di Casale sul Sile (Tv), della Delibera n° 39 del 26/07/2012, e del Consiglio comunale di Casier (Tv) con Delibera n.33 del 11/7/2012, di variante alla strumentazione urbanistica vigente conforme agli elaborati dell'intervento in oggetto;

Constatato che l'efficacia della Pubblica Utilità decorre dalla data del 26 Luglio 2012, data ultima di approvazione della variante del P.R.G. e con validità fino al 26 Luglio 2017;

Visto l'atto di proroga della pubblica utilità adottato dal Direttore Generale della società Veneto Strade S.p.A., Ing. Silvano Vernizzi in data 5 luglio 2017 prot. n° 15816/2017;

Accertato che la pubblica utilità ha validità fino al 26 luglio 2018;

omissis

Accertato che esistono le condizioni per poter emanare il Decreto di asservimento giusto il disposto dell'art. 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1

Il presente decreto viene emesso per modificare la servitù connessa alla ricostruzione del traliccio n° 66 della linea elettrica a 132 kV denominata "Spinea-Lanceno VE005", ricadente sul terreno sito in Comune di Casier (TV) e così censito:

1. Comune di Casier - Catasto Fabbricati - Sez. Urbana A - foglio 5 mappale 611 sub 4 + sub 5.

Si precisa che detta porzione di fabbricato, insiste al catasto terreni, sul mappale 611 di mq. 4327 - Foglio 5 del Comune di Casier, originato, dalla fusione dei mappali 58 e 59.

Detta servitù era stata costituita con Decreto di Asservimento n. 13957 Div. IV del 09.04.1962 e, registrato a Treviso il 13.05.1962 al n. 11841 Vol 236 e ivi trascritto il 16.06.1962 ai nn. 9351/8437, a favore dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato, emesso dal Prefetto di Treviso ai fini della costruzione della linea elettrica primaria Padova-Sacile, l'imposizione della servitù di elettrodotto con l'affissione del sostegno n° 66 a carico del terreno individuato in Catasto dal mappale 59 del Foglio 5 del Comune di Casier.

Si precisa che RFI S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti giuridici esistenti all'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato e, per effetto di atto di scissione parziale, il ramo di azienda di RFI S.p.A. comprendente le attività strumentali di trasporto dell'energia elettrica per il tramite della rete primaria AT, è stato attribuito da RFI S.p.A., alla Società Elettrica Ferroviaria - SELF S.r.l. - oggi RETE S.r.l.

Che, a termine degli accordi intercorsi tra RFI S.p.A. e SELF S.r.l. (ora RETE S.r.l.) in occasione della cessione in favore di TERNA S.p.A. della partecipazione pari all'intero capitale sociale di SELF S.r.l., in ordine ai lavori in corso (LIC), alle pratiche in corso (PIC) e agli impegni di connessione, RFI S.p.A., si è impegnata a realizzare le opere di variante sulla base degli atti di impegno già dalla stessa sottoscritti con i terzi.

Art. 2

Il terreno, come sopra individuato, sul quale è stato realizzato il nuovo sostegno, n° 66A, in sostituzione dell'attuale sostegno n° 66, è di proprietà della ditta "Concedente". La quale, presa conoscenza del tracciato, dell'andamento altimetrico e delle altre caratteristiche dell'elettrodotto a 132 kV denominato "Spinea - Lancenigo VE005", anche in relazione al disposto della legge quadro n° 36 del 22 febbraio 2001 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003 n° 200, ad integrazione e parziale modifica della servitù già trascritta di cui al Decreto di asservimento citato all'Art. 1, con il presente decreto, ferme restando tutte le altre condizioni della servitù risultanti dal predetto Decreto, costituisce a favore di "RETE" servitù perpetua e inamovibile di elettrodotto sul mappale sopradescritto, autorizzando "RETE" all'affissione di n° 1 (uno) nuovo sostegno n° 66A, in luogo dell'esistente sostegno n° 66, all'interno della medesima particella, mantenendo invariato l'asse linea.

Fatte salve tutte le caratteristiche della servitù precedentemente trascritta e qui richiamata, il nuovo sostegno n° 66A, ha una fondazione di mq.13 ca..

Fondazione, aumentate delle fasce di rispetto di mt. 2, determina una superficie asservita complessiva di mq. 73.

L'ubicazione, il percorso e le dimensioni delle servitù sopra citate, sono evidenziate nell'allegata planimetria (all. "A") che costituisce parte integrante al presente atto.

Art. 3

La "Concedente", per se, eredi ed aventi causa, si impegna a garantire il libero esercizio della linea suddetta e l'accesso alla stessa del personale addetto o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla sorveglianza e alla manutenzione dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori, con espressa facoltà di utilizzare, ove esistenti, strade o accessi del fondo servente ed a garantire, anche in deroga all'art.122 del R.D 11.12.1933 n° 1775, per tutta la durata dell'autorizzazione la inamovibilità della servitù; si impegna altresì a dare comunicazione agli eventuali acquirenti della particella sopraindicata della presente servitù e di farla assumere.

La "Concedente", anche in deroga all'art.122 del R.D. n.1775/1933, si impegna per se, eredi, successori ed aventi causa a non fare e a non permettere opera alcuna che possa comunque ostacolare il regolare esercizio della servitù, autorizzando RETE S.r.l. a tagliare gli eventuali alberi che possano pregiudicare il funzionamento della linea stessa.

Art. 4

L'indennità di asservimento offerta ai fini dell'accordo volontario e, per qualsiasi pretesa da parte della "Concedente", suoi eredi, successori ed aventi causa, è pari ad € 2.204,00=(Eurodue miladuecentoquattro/00=) ai sensi dell'art. 44 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., somma corrisposta agli aventi diritto.

Detta indennità, che tiene conto, tra l'altro, della eventuale maggior occupazione temporanea di cantiere, è da intendersi definitiva ed immutabile, essendo stata convenzionalmente determinata dalle parti.

Art. 5

I beni oggetto di Servitù perpetua e inamovibile di elettrodotta sono così censiti:

- Comune di Casier - Catasto Fabbricati - Sez. Urbana A - foglio 5 mappale 611 sub 4 + sub 5.

Si precisa che detta porzione di fabbricato, insiste al catasto terreni, sul mappale 611 di mq. 4327 del foglio 5 del Comune di Casier.

Detto immobile risulta di proprietà di:

- "RIGOLETTO - FIA Italiano Immobiliare Riservato" - gestito da "Castello SGR S.p.A" con sede in Via Puccini, 3 - 20121 Milano - C.F. 13456100158.

Art. 6

Il presente Decreto, a cura e spese dell'Autorità Espropriante, sarà notificato alle Società ""Rigoletto" e "Rete S.r.l.", mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed inviato, ai sensi del 1° comma dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al Presidente della Regione del Veneto

Art. 7

Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Art. 8

Dalla data di trascrizione del presente Decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Art. 9

Ai sensi della legge 6.12.1971 n° 1034, e dell'art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.

Il Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni Ing. Alessandro Romanini

Il decreto completo di tutti gli allegati è consultabile in internet all'indirizzo: www.venetotrade.it - dal menù principale - per le aziende o per i cittadini - decreti di esproprio. ndr